

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010

1) Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010 a carico del Signor Francesco Marino, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., con riferimento all'art. 17, commi 2 e 3, lettera d), Regolamento A.I.A. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 17.3.2010)

La C.G.F. visto l'art. 37, comma 4 ultima parte, C.G.S. **ANNULLA** la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

2) Ricorso Sig. MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. della Soc. U.S. Città di Palermo S.p.A.)

avverso la sanzione dell'inibizione di 6 mesi inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S. (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi n. 2), 3) e 4) **RINVIA SU ISTANZA DI PARTE**, all'udienza che si terrà in data 13.07.2010, ore 13:00 presso la Sede F.I.G.C. di Via Po 36, Roma.

3) Ricorso Sig. RINO FOSCHI (già Direttore Sportivo della Soc. U.S. Città di Palermo S.p.A.)

avverso la sanzione dell'inibizione di 3 mesi inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

4) Ricorso TERNANA CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Ferramosca
Luca;

- inibizione per mesi 6 al Sig. Dominicis
Stefano;

- ammenda di € 20.000,00 alla Ternana
Calcio,

inflitte a seguito di deferimento della Procura
Federale per violazione dell'art. 1, comma
1, del C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art.
7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso
nell'art. 8, comma 4, del vigente C.G.S. e
dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S.,
trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente
C.G.S., (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp
del 26.4.2010) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
91/CDN del 09.06.2010)

5) Istanza di riabilitazione calc. ACCOLTA
CASAGRANDE Francesco - matricola n.
3.741.045